

## DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18

Il Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 ha ad oggetto misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e misure di sostegno economico per le famiglie, per i lavoratori e per le imprese, al fine di contenere e gestire più efficacemente l'emergenza epidemiologica nazionale, dovuta alla diffusione del COVID 19.

La UIL dà una valutazione complessivamente positiva rispetto alle misure introdotte da tale Decreto, perché è assolutamente necessario salvare e tutelare il Lavoro per salvare l'economia del Paese, introducendo misure efficaci, di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale, di sostegno economico, volte a contrastare gli effetti che il COVID 19 sta avendo sull'economia italiana.

La gravissima pandemia Covid-19 sta già oggi avendo effetti economici e finanziari più gravi rispetto alla crisi finanziaria del 2008. Se quella dei mutui *subprime* nacque come crisi finanziaria per poi riversarsi successivamente sull'economia reale, la pandemia del 2020 sta già avendo immediatamente conseguenze negative su tutti i settori economici.

Le misure di contenimento del contagio, di carattere nazionale ed internazionale, rappresentano infatti un violentissimo shock negativo sia dal lato dell'offerta che della domanda, per questo le conseguenze sociali saranno estremamente più rapidi nel manifestarsi di altre crisi nate nel mondo finanziario e poi estese al sistema produttivo. Il Decreto "Cura Italia" necessario ed efficace, ha evidentemente un carattere emergenziale di "tampone" per limitare la perdita di reddito dei lavoratori e di liquidità delle imprese.

Prima dello scoppio dell'emergenza Covid-19 il nostro sistema produttivo era impegnato in una delicatissima fase di transizione ecologica e tecnologica che scontava oltre i decennali ritardi in investimenti pubblici, anche numerosi variabili esogene al sistema Paese, come la guerra dei dazi, la crisi del diesel ed il rallentamento del commercio mondiale.

L'emergenza sanitaria e i suoi violenti, ed in larga parte ancora imprevedibili, effetti economici e sociali richiedono la predisposizione di un massiccio piano di rilancio di investimenti pubblici e di definizione di una strategia di ripresa economica vigorosa quanto rapida e coerente con gli obiettivi dell'Agenda di Sviluppo Sostenibile dell'ONU 2030.

Anche se a detta dello stesso Governo, vi saranno nuovi interventi ad aprile, come UIL riteniamo fondamentale costituire una Task Force di esperti e rappresentanti delle Parti Sociali che affianchi il Governo nella definizione di strumenti e ambiti di intervento al fine di offrire al Paese una strategia di rinascita e ricostituzione di una base produttiva e occupazionale una volta esaurita l'emergenza sanitaria.

Il Decreto legge N° 18 del 17 marzo 2020 recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

In conclusione, le misure di cui al decreto in commento si profilano sicuramente importanti nel contesto critico che sta affrontando tutto il sistema Paese, soprattutto al fine di contenere quanto più possibile la diffusione del contagio circoscrivendo puntualmente e quanto più i servizi che devono essere indispensabilmente resi in presenza fisica, garantendone però la massima sicurezza.

Come UIL rinnoviamo l'esigenza e l'urgenza di provvedere a incentivare quanto più le forme di lavoro

da remoto e quindi pertanto monitorarle ai fini della loro puntuale applicazione in ogni istituzione. A tal fine, è importante porre rimedio a tutte quelle misure che possano minacciare la salute degli operatori che stanno garantendo servizi essenziali alla gestione della crisi e al suo superamento e anche per questo motivo bisogna evitare qualsiasi eventuale disparità di trattamento tra i diversi settori coinvolti nell'emergenza e assicurare le massime tutele e precauzioni raccomandate dal Ministero della Salute e dall'Organizzazione Mondiale della Salute.

### **Politiche pubblico impiego**

Il decreto cd. Cura Italia recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale, oltre a sostenere il sistema sanitario nazionale attraverso:

- l'individuazione delle coperture per 20.000 assunzioni;
- l'incremento del Fondo emergenze nazionali complessivamente per 1,65 miliardi;
- lo stanziamento di risorse per gli straordinari del personale sanitario pari a 150 milioni di euro per il 2020;
- il finanziamento per l'aumento dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità di pneumologia e malattie infettive (anche in deroga ai limiti di spesa);
- l'autorizzazione a Invitalia a erogare finanziamenti agevolati o contributi a fondo perduto alle imprese produttrici di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale;
- la previsione che la Protezione civile possa disporre la requisizione da soggetti pubblici o privati di presidi sanitari e medico-chirurgici e di beni mobili necessari per fronteggiare l'emergenza sanitaria;
- la possibilità di incrementare il personale medico e infermieristico militare con una ferma eccezionale di un anno;
- il potenziamento dei Servizi sanitari militari;
- l'assunzione da parte dell'Inail a tempo determinato di 200 medici specialisti e 100 infermieri;
- la possibilità, ove non sia reclutabile nuovo personale, di trattenere in servizio il personale del Sistema sanitario nazionale che avrebbe i requisiti per la pensione;
- la deroga alle norme di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie, per consentire l'esercizio temporaneo sul territorio nazionale a chi ha conseguito una professione sanitaria all'estero, regolata da specifiche direttive dell'Unione europea;
- la previsione che il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia abiliti all'esercizio della professione di medico chirurgo previo giudizio di idoneità sui risultati relativi alle competenze dimostrate nel corso del tirocinio pratico- valutativo svolto all'interno del corso di studi;
- la semplificazione delle procedure d'acquisto e di pagamento di materiali e strumentazioni sanitarie.

Non meno importanti sono poi le previsioni che dispongono ulteriori fondi per il pagamento degli straordinari dovuti ai maggiori compiti connessi all'emergenza per le Forze di Polizia, le Forze Armate, il Corpo di Polizia penitenziaria, il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, il personale della carriera prefettizia, quello dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno e quello delle Polizie locali, nonché per la sanificazione e la disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze e per assicurare l'adeguata dotazione di dispositivi di protezione individuale. Il decreto, inoltre, fissa fondi per la pulizia straordinaria degli ambienti scolastici, delle Province, Città metropolitane e Comuni.

Segnaliamo, tuttavia, i nostri profondi dubbi sulla previsione di cui all'art. 14 che estende la deroga delle misure di sorveglianza attiva, oltre che agli operatori sanitari, anche agli addetti delle imprese legate alla produzione e dispensazione di farmaci e dispositivi medici e diagnostici. Come già sottolineato con forza da parte nostra e come, tra l'altro, raccomandato in via prioritaria dall'Organizzazione Mondiale della Salute, è essenziale ai fini del rapido superamento dell'epidemia tutelare quanto più possibile la salute degli operatori sanitari e di conseguenza lo stesso deve valere per tutti gli addetti dell'indotto collegato al settore sanitario. Per questo, rinnoveremo l'urgenza di disapplicare con prossimo decreto la presente previsione e quella che all'articolo 7 del D.L. 9 marzo 2020 n. 14 prescrive che gli operatori sanitari esposti a pazienti positivi a COVID-19 non siano posti in quarantena, salvo comparsa di sintomaticità manifesta o di positività acclarata. Queste disposizioni con ogni chiara evidenza rischiano di diffondere il contagio nelle strutture ospedaliere, e ora anche in quelle connesse, e al di fuori delle stesse, nelle case di lavoratori instancabili che vanno protetti e non esposti irresponsabilmente, loro malgrado, al rischio di ammalarsi e soprattutto diffondere ai loro cari il virus. Già, ad oggi, i dati fanno evincere come il numero di operatori medici contagiati sia estremamente superiore rispetto a quella che è stata la situazione cinese. Questo deve far riflettere sull'urgenza di correggere subito la tendenza.

Ciò premesso, per quel che riguarda l'organizzazione del lavoro dei pubblici dipendenti il decreto "Cura Italia" all'art. 84, rubricato "*Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali*", individua nel lavoro agile la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, stabilendo che, laddove questa modalità, anche nelle forme semplificate previste, non fosse percorribile, l'esenzione del personale dal servizio è equiparata a quello prestato a tutti gli effetti di legge e quindi anche retributivi. La previsione si pone l'obiettivo di evitare le presenze negli uffici laddove non indispensabili alla gestione dell'emergenza epidemiologica. Allo stesso fine sono sospese per 60 giorni, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto, le procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curricolari ovvero in modalità telematica. Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati, nonché la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali che si istaurano e si svolgono in via telematica.

È previsto, tuttavia, per tutti i lavoratori dipendenti compresi quelli pubblici, con reddito complessivo dell'anno precedente non superiore a 40mila euro un premio di 100€, che non concorre alla formazione del reddito, per il mese di marzo parametrato al numero di giorni di attività svolti nella sede lavorativa.

Altra misura di rilievo nel contesto che stiamo affrontando e a seguito della sospensione dei servizi

educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado è quella che stabilisce, a decorrere dal 5 marzo 2020, per i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico o privato accreditato il diritto a fruire di un congedo dal lavoro indennizzato per le cure dei figli di età non superiore ai 12 anni. L'erogazione dell'indennità nonché l'indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono, tuttavia, a cura dell'amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro. In alternativa, è prevista la possibilità di optare per la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, aumentato a 1.000 euro per il personale del Servizio sanitario nazionale e le forze dell'ordine. Ebbene, da parte nostra, seppur la misura mira ad avere la stessa ratio dei congedi straordinari riconosciuti ai lavoratori privati, che ricordiamo si traducono nella misura del 50% della retribuzione per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni aggiuntivi complessivi per entrambi i genitori, non comprendiamo perché si persista anche in uno stato di emergenza nazionale a porre distinzioni – col lasciare alle amministrazioni l'indicazione delle forme di fruizione del congedo - tra settore pubblico e privato nel riconoscimento del pari diritto di ogni lavoratore alle cure parentali.

Andando oltre, non può non ritenere significativo anche il sostegno alle università, alle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e a gli enti di ricerca con l'istituzione per l'anno 2020 del *"Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca"* con una dotazione pari a 50 milioni di euro. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca saranno poi individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse tra le università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, gli enti di ricerca ed i collegi universitari di merito

## **AMBITO FISCALE**

Per ciò che concerne l'ambito fiscale, ricordando che la scadenza per la presentazione del Modello 730 era già stata rinviata al prossimo 30 settembre, è positiva la sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per numerose attività quali società o associazioni sportive, soggetti che gestiscono stadi, centri sportivi, palestre, o soggetti che gestiscono teatri, cinema, ricevitorie del lotto, musei, attività di ristorazione, o soggetti che gestiscono asili nidi e servizi di assistenza per minori disabili, o servizi educativi per l'infanzia, per citarne alcuni.

È stato doveroso sospendere i termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi per le persone fisiche e per le imprese, per quanto sarebbe opportuno dilungare ulteriormente il termine della sospensione. La UIL sostiene le forme premiali di lavoro per quei cittadini, per quelle lavoratrici e lavoratori che non possono attuare lo smart working e che pertanto sono tenuti a recarsi fisicamente presso il luogo di lavoro, a cui spetta, per il mese di marzo 2020, una somma pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

È altrettanto importante che in questo periodo venga incentivata la sanificazione degli ambienti di lavoro, poiché si tratta di una misura efficace di contenimento del contagio del virus COVID-19, pertanto, è bene riconoscere, a chi esercita attività d'impresa, arte o professione, un credito delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro.

Assolutamente doveroso incrementare le risorse volte a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, considerando l'elevato numero di controlli ed in generale il grande impegno attuato dai lavoratori del settore per arginare la diffusione del COVID19.

Il Decreto-legge n. 18 del 2020, in ragione di quanto sostenuto dallo stesso Presidente del Consiglio, costituisce una prima risposta, attuata dal Governo, a sostegno dell'economia italiana e a supporto della condizione di milioni di lavoratori che stanno fronteggiando, da più punti di vista, l'emergenza sanitaria dovuta al diffondersi del Covid19. La UIL chiede al Governo che, in questo momento complesso ed impegnativo per il Paese, la presenza dello Stato sia effettiva, concreta ed efficace. Sulla base dell'evoluzione della situazione emergenziale, che ci auguriamo finisca prima possibile, saranno necessarie nuove misure e provvedimenti mirati, volti a sostenere cittadini, lavoratori ed imprese, per rilanciare il Paese e per dare vita alla strategia economica e produttiva italiana.

## **Politiche fiscali**

### ***Decreto Legge n°18 Del 17 marzo 2020***

#### ***Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19***

## **COMMENTO ED ANALISI**

### **Misure Previdenziali**

**Le misure varate recepiscono in parte le richieste unitarie di UIL, Cisl e Cgil di posticipare i termini di presentazione delle domande per le prestazioni previdenziali, assistenziali ed assicurative ad INPS ed INAIL. Non sono state varate misure che prevedano un differimento dei termini per la presentazione delle domande di pensionamento, come quella per i lavori usuranti.**

**Bisogna, poi, prevedere per i lavoratori che usufruiscono dello speciale congedo parentale per figli con età compresa tra i 12 ed i 16 anni il pieno riconoscimento della contribuzione figurativa a copertura delle giornate impiegate nella cura dei figli.**

**La UIL chiederà nel corso dell'iter parlamentare che siano introdotte misure che tutelino i diritti previdenziali dei cittadini garantendo loro la decorrenza delle prestazioni dal giorno della maturazione del diritto e consentendo loro di presentare la domanda anche con un differimento rispetto ai tempi ordinari.**

**Al contempo crediamo che sia necessario supportare la struttura dell'Inps che dovrà, in un momento di crisi, fronteggiare un notevole aumento del lavoro senza però penalizzare il pagamento delle prestazioni "ordinarie". In tal senso sono positive le deroghe ai patronati, che con il loro lavoro snelliscono e supportano il compito dell'istituto, per lo svolgimento delle pratiche anche in via telematica.**

### **Art. 23 - 25**

**Il decreto introduce la possibilità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, per i lavoratori iscritti alla Gestione separata e per i lavoratori autonomi di usufruire di un congedo per la cura dei figli minori di 12 anni. La prestazione potrà essere richiesta alternativamente da entrambi i**

genitori comunque per un totale complessivo di 15 giorni.

Questa misura oltre a sostenere nell'immediato i lavoratori consente loro di veder tutelato anche il loro futuro previdenziale, con il riconoscimento della contribuzione figurativa.

Riteniamo in tal senso che sarebbe opportuna una valutazione sulla platea dei beneficiari che potrebbero escludere i lavoratori autonomi ExEnpals.

Per i lavoratori con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, invece, è introdotto il diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi per l'infanzia e delle attività nelle scuole, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. In questo caso, crediamo opportuno prevedere una contribuzione figurativa per i periodi di assenza dal lavoro.

#### **Art. 24**

Prevede la possibilità per i mesi di marzo e aprile di incrementare fino a dodici giornate il numero dei giorni di permesso mensile retribuito come previsto dall'art 33, comma 3 della legge n.104 del 5 febbraio 1992. Crediamo che questa misura sia opportuna ed importante per tutelare soprattutto quei lavoratori che assistono familiari con gravi disabilità.

#### **Art. 26**

Con questa misura viene equiparato il periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ai periodi di malattia, escludendoli però dal periodo di comporto. In questo modo si tutela anche il profilo previdenziale dei lavoratori oltre quello lavorativo con il riconoscimento di contributi figurativi.

Altrettanto positivo la disposizione che prevede l'equiparazione al ricovero ospedaliero degli eventuali periodi di assenza fino al 30 aprile per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità o con una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 104 del 1992.

#### **Art. 32 - 33**

##### **Vedi sopra il commento Art. 34**

A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1 giugno 2020, sono sospesi di diritto i termini di decadenza e i termini di prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'INPS e dall'INAIL.

Anche questa misura raccoglie in parte la richiesta unitaria, prorogando i termini di decadenza e prescrizione ma non introducendo la sospensione dei termini giudiziari.

#### **Art. 36**

A seguito delle richieste di UIL, Cisl e Cgil sono state introdotte alcune misure e deroghe per agevolare il lavoro dei patronati in questo periodo. Pertanto i patronati potranno acquisire, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, il mandato di patrocinio e la documentazione necessaria in via telematica.

Potranno ridurre gli orari di apertura al pubblico e, tenuto conto della necessità attuale di ridurre il numero di personale presente negli uffici e di diminuire l'afflusso dell'utenza, il servizio all'utenza può essere modulato, assicurando l'apertura delle sedi solo nei casi in cui non sia possibile operare mediante l'organizzazione dell'attività con modalità a distanza.

I patronati avranno tempo fino al 30 giugno per comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il rendiconto dell'esercizio finanziario 2019 e i nominativi dei componenti degli organi di

amministrazione e di controllo, nonché i dati riassuntivi e statistici dell'attività assistenziale svolta nell'anno 2019 e quelli relativi alla struttura organizzativa in Italia e all'estero.

#### **Art. 37**

La misura prevede la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Positivo è aver previsto che i termini di prescrizione contributiva (articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335), saranno

sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.

#### **Art. 41**

Sono sospese fino al 1 giugno 2020 le attività dei Comitati centrali e periferici dell'Inps nonché l'efficacia dei decreti di costituzione e ricostituzione dei Comitati.

Le integrazioni salariali di competenza dei Fondi di solidarietà bilaterali ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, saranno concesse dai Commissari di cui al comma 3, secondo le funzioni attribuite dalla legge ai Comitati medesimi.

Sino al 1 giugno 2020 i Presidenti dei Comitati amministratori dei Fondi di solidarietà bilaterali, già costituiti, saranno nominati Commissari dei rispettivi Fondi.

#### **Art. 61 - 62**

Sono sospesi fino al 20 aprile i versamenti dei contributi previdenziali, assistenziali e dei premi assicurativi oltre che per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, come previsto al decreto 9 del 2020, anche per i seguenti settori:

- a) associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
- c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l'infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;

- h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
- l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.

Per le sole associazioni sportive dilettantistiche il versamento dei contributi è sospeso anche per il mese di Maggio.

Sono altresì sospesi i termini per i versamenti dei contributi per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con compensi annui inferiori a 2 milioni di euro, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 ed il 31 marzo, tali somme dovranno essere versate in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione.

#### **Titolo IV**

#### **Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese**

##### ***Art. 60 "Rimessione in termini per i versamenti"***

I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.

##### ***Art.61 "Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria"***

La sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, ai sensi di quanto disposto all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, si applicano anche ai seguenti soggetti:

- a) associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di

biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;

c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;

d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;

e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;

f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;

g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l'infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;

h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;

i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;

l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;

m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;

n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;

o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;

p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;

q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.

3. Per le imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator, nonché per i soggetti di cui al comma 2, i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020 sono sospesi.

4. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

5. Le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, di cui al comma 2, lettera a), applicano la sospensione di cui al medesimo comma fino al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari

importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

**Art. 62 “Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi”**

1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020.

2. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro, nel periodo di imposta precedente a quello in corso, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:

a) relativi alle ritenute alla fonte e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) relativi all'imposta sul valore aggiunto;

c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

3. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni della prima zona rossa, individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del primo marzo 2020, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020.

4. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

5. Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

6. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono di tale opzione, rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

**Art. 63 “Premio ai lavoratori dipendenti” Vedi sotto**

**Art. 64 “Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro”**

1. Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura efficace di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti che esercitano attività d'impresa, arte o professione, è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

**Art. 65 “Credito d'imposta per botteghe e negozi”**

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

2. Il credito d'imposta non si applica alle attività quali ipermercati, Supermercati, Discount di alimentari, Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari, Commercio al dettaglio di prodotti surgelati, commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici, commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati, commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati, commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni in esercizi specializzati, commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico, commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari, commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione, commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici, farmacie, commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica, commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati, commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale, commercio al dettaglio di piccoli animali domestici, commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia, commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento, commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini, commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione, commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono, commercio effettuato per mezzo di distributori automatici, lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, attività delle lavanderie industriali altre lavanderie, tintorie, servizi di pompe funebri e attività connesse.

Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

**Art. 66 “Erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”**

1. Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni

pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.

2. Per le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate dai soggetti titolari di reddito d'impresa, si applica l'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, secondo cui *“Sono deducibili dal reddito d'impresa ai fini delle relative imposte le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti. Non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa beni ceduti gratuitamente ai sensi del comma 1. I trasferimenti dei beni di cui ai commi 1 e 2, effettuati per le finalità di cui al comma 1, non sono soggetti all'imposta sulle donazioni. Le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti di cui al comma 1 sono individuati con decreti dei prefetti delle rispettive province. Per gli eventi che interessano altri Stati si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri”*.

#### **Art. 67 “Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori”**

1. Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sono, altresì, sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa. Per il medesimo periodo, è sospeso il termine previsto per la regolarizzazione delle istanze di interpello di cui al periodo precedente. Sono inoltre sospesi i termini di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, secondo cui quei contribuenti che adottano un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale e che intendono aderire al regime di adempimento collaborativo, inoltrano domanda in via telematica utilizzando il modello reso disponibile sul sito istituzionale della Agenzia delle entrate. L'Agenzia, verificata la sussistenza dei requisiti comunica ai contribuenti l'ammissione al regime entro i successivi centoventi giorni. Regime che si applica al periodo d'imposta nel corso del quale la richiesta di adesione è trasmessa all'Agenzia;

i termini di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, “Disposizioni per il contrasto all'evasione fiscale” e di cui agli articoli 31-ter e 31-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ovvero gli *accordi preventivi per le imprese con attività internazionale* e l'esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi, nonché i termini relativi alle procedure di cui all'articolo 1, commi da 37 a 43, della legge 23 dicembre 2014, n. 190-  
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/12/29/14G00203/sg>.

2. In relazione alle istanze di interpello presentate nel periodo di sospensione, i termini per la risposta previsti dalle relative disposizioni, nonché il termine previsto per la loro regolarizzazione, iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione. Durante il periodo di sospensione, la presentazione delle istanze di interpello e di consulenza

giuridica è consentita esclusivamente per via telematica, attraverso l'impiego della posta elettronica certificata, o, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, mediante l'invio alla casella di posta elettronica ordinaria [div.contr.interpello@agenziaentrate.it](mailto:div.contr.interpello@agenziaentrate.it).

3. Sono, altresì, sospese, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, le attività, non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza, consistenti nelle risposte alle istanze, formulate ai sensi degli articoli 492-bis del c.p.c, 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione, di accesso alla banca dati dell'Anagrafe Tributaria, compreso l'Archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai Presidenti, oppure dai giudici delegati.

#### ***Art. 68 "Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione"***

1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 potenziamento del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ovvero concentrazione della riscossione nell'accertamento e potenziamento dei processi di riscossione dell'INPS, i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

È differito al 31 maggio il termine di versamento del 28 febbraio 2020 di cui all'articolo 3, commi 2, lettera b), e 23, e all'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, nonché all'articolo 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e il termine di versamento del 31 marzo 2020 di cui all'articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

#### ***Art. 69 "Proroga versamenti nel settore dei giochi"***

1. I termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi del gioco lecito e del canone concessorio in scadenza entro il 30 aprile 2020, sono prorogati al 29 maggio 2020. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata è versata entro il 29 maggio e le successive entro l'ultimo giorno del mese; l'ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020.

2. A seguito della sospensione dell'attività delle sale bingo non è dovuto il canone previsto a decorrere dal mese di marzo e per tutto il periodo di sospensione dell'attività.

3. I termini previsti dall'articolo 1, comma 727 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dagli articoli 20, 24, 25 e 27 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, coordinato con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157 sono prorogati di 6 mesi.

#### ***Art. 70 "Potenziamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli"***

1. Per l'anno 2020, le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del

personale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall’incremento delle attività di controllo presso i porti, gli aeroporti e le dogane interne in relazione dall’emergenza sanitaria Covid19, sono incrementate di otto milioni di euro, a valere sui finanziamenti dell’Agenzia stessa.

### ***Art. 71 “Menzione per la rinuncia alle sospensioni”***

1. I contribuenti i quali, non avvalendosi di una o più tra le sospensioni di versamenti previste dal presente titolo e dall’articolo 36, effettuano alcuno dei versamenti sospesi, possono chiedere che del versamento effettuato sia data comunicazione sul sito istituzionale del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

## **Servizio politiche lavoro coesione e territorio**

### **Titolo II**

#### **Misure a sostegno del lavoro**

##### ***Premessa***

Fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria, come Uil, abbiamo chiesto al Governo misure urgenti per la salvaguardia del reddito delle lavoratrici e dei lavoratori, direttamente o indirettamente, colpiti dalle conseguenze delle misure restrittive messe in atto per arginare il diffondersi del contagio.

Il Decreto varato in queste ultime ore dal Governo integra e irrobustisce gli interventi che furono varati con il Decreto-legge 2 marzo 2020 n° 9, quando furono individuate le c.d. “zone rosse”.

L’evoluzione dell’emergenza epidemiologica ed il conseguente allargamento delle misure di contenimento del Covid-19 a tutto il territorio nazionale, hanno reso necessario il conseguente ampliamento di quegli interventi, estendendo ed irrobustendo le misure speciali in materia di ammortizzatori sociali.

A differenza delle crisi che abbiamo già affrontato in passato, quella che oggi attanaglia il Paese coinvolge tutto il mondo del lavoro, sia pubblico che privato, il lavoro autonomo e le professioni ed infine anche le famiglie ed i singoli cittadini.

Siamo consapevoli delle enormi difficoltà che il Governo ed i suoi tecnici hanno incontrato nella implementazione di un intervento così vasto ed eterogeneo, ma vogliamo ribadire che la principale priorità, tra le tante che hanno necessità di risposte immediate, rimane il lavoro, la sua tutela, la salvaguardia delle imprese e dei milioni di posti di lavoro che esse generano.

Per queste ragioni abbiamo chiesto interventi forti ed inclusivi ed una dotazione finanziaria adeguata alla complessità dell’emergenza in atto, uno sforzo che fosse in grado di sostenere, in questo periodo di enorme difficoltà, tutti i lavoratori e le lavoratrici a vario titolo coinvolti dall’emergenza sanitaria.

Il Decreto che il Governo ha varato va in questa direzione e mette in campo misure straordinarie che permettono di dare, nel breve periodo, risposte sufficientemente adeguate ad una domanda di tutele che, come accennato, proviene da tutti i settori produttivi ed in misura mai sperimentata.

D'altro canto, riteniamo ci siano interventi che vanno migliorati ed irrobustiti ma crediamo che le misure varate vadano celermente messe a regime ed inoltre siamo confidenti che altre risposte potranno venire in fase di conversione del Decreto in Legge.

Detto questo una riflessione sulle misure, contenute nel Decreto, in materia di ammortizzatori sociali ci permetterà una migliore comprensione della complessità e della articolazione degli interventi.

## Capo I

### **Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale**

Il primo tra gli obiettivi affrontati dal Decreto è l'estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale.

**All'articolo 19** ritroviamo il primo degli interventi che è alla base dell'azione immaginata dal legislatore: le **"Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario"**.

Per prima cosa va sottolineato che questo articolo è rubricato esattamente come l'art. 13 del precedente Decreto, che era però limitato ai soli 11 comuni delle c.d. "zone rosse".

Si tratta quindi di una estensione, come peraltro da noi richiesto immediatamente dopo la pubblicazione del Decreto stesso, della vecchia misura a tutto il territorio nazionale.

L'obiettivo è quello di ampliare il campo di applicazione delle misure "ordinarie" di integrazione salariale permettendone l'utilizzo in maniera semplificata.

Si tratta delle due fattispecie previste dalla normativa vigente: la Cassa Integrazione Ordinaria e l'Assegno Ordinario del FIS, per i casi in cui la sospensione o la riduzione delle attività è dovuta a cause non imputabili all'impresa o ai lavoratori.

Si tratta però di misure speciali e come tali contengono numerose deroghe rispetto alla disciplina corrente.

In entrambe le fattispecie, la causale è unica: "Emergenza Covid-19"; anche le procedure ed i termini di presentazione sono stati ulteriormente semplificati: la domanda va fatta entro la fine del quarto mese dall'inizio della sospensione e non è soggetta alla verifica della causale, mentre gli obblighi di informazione, consultazione ed esame congiunto potranno essere svolti anche in modalità telematica.

Sia per la Cigo che per l'Assegno Ordinario la durata massima prevista è di nove settimane, non sono dovuti i previsti contributi addizionali ed infine tale periodo non si computa ai fini delle durate massime previste per i due istituti.

Per i lavoratori e le lavoratrici beneficiari degli interventi non è richiesta l'anzianità aziendale di 90 giornate di lavoro e l'unico requisito necessario è essere dipendenti alla data del 23 febbraio u.s., giorno di pubblicazione del primo Decreto riguardante l'emergenza epidemiologica.

Ulteriori modifiche riguardano il solo Fondo di Integrazione Salariale che, limitatamente ai periodi di

integrazione richiesti con causale "Emergenza Covid-19" e per tutto l'anno 2020, erogherà l'Assegno Ordinario, originariamente previsto solo per imprese con più di 15 dipendenti, anche ai datori di lavoro che occupano più di 5 e fino a 15 dipendenti (classe dimensionale per la quale era previsto il solo Assegno di Solidarietà).

Inoltre, per le imprese e datori di lavoro che richiedono l'Assegno Ordinario, in riferimento a questi interventi e per tutto l'anno 2020, non si applica il tetto di spesa pari a 10 volte la contribuzione versata.

Sempre per l'Assegno Ordinario è prevista, su istanza del datore di lavoro, la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'Inps.

Come per tutte le misure contenute nel Decreto anche questa è soggetta ad un limite di spesa massima e si affida all'Inps il compito di effettuare il necessario monitoraggio.

Oltre al Fondo di Integrazione Salariale, dovranno erogare l'Assegno Ordinario, con le modalità disciplinate dall'articolo in esame, anche i Fondi di Solidarietà Territoriali Intersettoriali delle Province Autonome di Trento e di Bolzano.

Infine, si prevede un intervento speciale a sostegno dei Fondi di Solidarietà c.d. alternativi, di cui all'articolo 27 del D.lgs. 148/2015.

Si tratta del Fondo di Solidarietà del settore Artigiano e di quello del settore della Somministrazione di lavoro.

Questi fondi dovranno erogare le prestazioni di Assegno Ordinario con le medesime modalità stabilite per il Fondo di integrazione Salariale e potranno beneficiare di uno stanziamento a carico dello Stato nella misura massima di 80 milioni di euro che sarà ripartito con Decreto del Ministro del Lavoro di concerto con quello dell'Economia e delle Finanze.

Al successivo **articolo 20** si prevede la possibilità di concedere il **"Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria"**.

Tale possibilità è pertanto riservata alle sole aziende che alla data di entrata in vigore del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, abbiano in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario (Cigs).

Anche in questo caso operano tutte le semplificazioni e le deroghe previste per le richieste di Cigo e di Assegno Ordinario.

Il periodo massimo concedibile è di nove settimane, che non concorrono al raggiungimento dei limiti massimi previsti e non danno luogo a contribuzione addizionale.

Le domande vanno presentate entro la fine del quarto mese successivo all'inizio della Cigo e non sussiste l'obbligo delle procedure di consultazione.

In questo caso, la Cigs in atto era già stata oggetto di consultazione e di accordo con le organizzazioni sindacali e l'obiettivo è quello di interrompere, per queste aziende, il periodo di Cigs le cui causali ed i relativi interventi di risanamento o riorganizzazione rischiano di essere vanificati dall'emergenza sanitaria in corso.

Va sottolineato che la misura sospende e sostituisce il precedente trattamento di Cigs e può essere

destinata sia alle maestranze già beneficiarie dell'intervento di Cigs che, eventualmente, al resto del personale.

All'**articolo 21** si riprende lo stesso principio contenuto nel precedente articolo e si prevede di concedere il **"Tra2amento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno tra2amenti di assegni di solidarietà in corso"**.

Si dà quindi l'opportunità ai datori di lavoro soggetti alla normativa del Fis di utilizzare con le stesse durate e le stesse modalità l'assegno Ordinario in sostituzione di quelle di solidarietà in corso alla data del 23 febbraio scorso.

Anche in questo caso operano tutte le flessibilità e le deroghe previste all'articolo 18.

A completamento del ventaglio di interventi di integrazione salariale, all'**articolo 22** si disciplina la concessione della **"Cassa Integrazione in deroga"**, destinata a tutti i datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca, del terzo settore e gli Enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro.

L'intervento ha l'obiettivo di rendere "universali", con l'unica esclusione dei datori di lavoro domestici, gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, per tutelare il maggior numero possibile di imprese e lavoratori dalle conseguenze derivanti dall'emergenza sanitaria.

Come già sperimentato nel passato, la Cig in deroga sarà concessa, per un massimo di nove settimane con decreto delle Regioni in cui hanno sede le imprese, ovvero dove insistono le unità produttive interessate dalle sospensioni.

La concessione della Cig in deroga, che è in capo alle Regioni, è subordinata ad un accordo con le Organizzazioni Sindacali, con l'esclusione delle imprese e dei datori di lavoro fino a cinque dipendenti. Pertanto, anche se non espressamente citato nella norma, le procedure relative alla presentazione ed alla concessione della Cig in deroga potranno essere disciplinate dagli Accordi Quadro, come peraltro già accade per la Lombardia, il Veneto e l'Emilia-Romagna sulla base del Decreto-Legge 2/03/2020 n° 9.

I decreti di concessione andranno trasmessi dalle Regioni entro 48 ore all'Inps, corredati della lista degli aventi diritto per i quali l'Istituto erogherà direttamente gli importi dovuti.

I trattamenti sono riconosciuti anche retroattivamente a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data.

Inoltre, il periodo di Cig in deroga, per i soli lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

Anche la Cig in deroga è riconosciuta entro un limite massimo di spesa e le risorse saranno ripartite tra le Regioni e le Province autonome con uno o più decreti del Ministro del Lavoro di concerto con quello dell'Economia e Finanze.

Per le province autonome di Trento e Bolzano è prevista una specifica procedura di trasferimento delle risorse di propria competenza direttamente ai Fondi di Solidarietà Territoriali Intersettoriali che

gestiscono per quelle provincie gli interventi di integrazione salariale.

Infine con l'ultimo dei commi di questo articolo si ribadisce che gli interventi di Cig in deroga, introdotti per gli 11 comuni delle "zone rosse" e per le regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, continueranno ad essere erogati nelle misure e con le risorse stabilite dal Decreto- Legge 2 marzo 2020, n. 9.

Resta da capire come si dovranno coordinare i due decreti, viste le differenze relative alle fonti di finanziamento ed alle durate degli Interventi.

Al riguardo si può ritenere che le tre Regioni (Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna) possano sottoscrivere ulteriori accordi quadro per l'utilizzo della Cig in deroga, come disciplinata dal presente Decreto, attraverso i quali potranno definire tempi e modi di erogazione degli ulteriori interventi in maniera coerente con le esigenze espresse dal territorio.

Da ultimo riteniamo sia utile precisare che, essendo destinatari della Cig in deroga tutti i datori di lavoro per i quali *"non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario"*, potranno essere ricompresi in questa definizione anche tutte le imprese che abbiano già superato i limiti massimi consentiti in termini di durate (24/36 mesi) e quelle che, essendo destinatarie solo della Cigs, non possono accedere alla misura speciale di trattamento ordinario prevista dall'articolo 19.

Si tratta, a titolo di esempio, delle imprese del commercio con più di 50 dipendenti, delle agenzie di viaggio, compresi gli operatori turistici ed anche delle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti. Sono quindi tutte le aziende titolari del solo trattamento straordinario di cassa integrazione che non stiano già utilizzando trattamenti di Cigs perché, in tali casi, la Cigs potrà essere interrotta e sostituita dal trattamento di Cigo con causale Covid-19, di cui all'art.19.

## Capo II

### **Norme speciali in materia di riduzione dell'orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori**

Il Decreto, dopo l'ampio capitolo dedicato agli ammortizzatori sociali, affronta le tematiche riguardanti il lavoro autonomo e parasubordinato, istituendo delle indennità specifiche per singole categorie e misure a parziale copertura delle mancate occasioni di lavoro dei lavoratori e lavoratrici stagionali dei settori agricoltura e turismo.

Inoltre, sempre in tema di lavoro, si introducono differimenti dei termini di scadenza delle indennità di disoccupazione e delle misure di condizionalità legate alla loro percezione.

Nel dettaglio troviamo all'**articolo 27** le **"Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa"**.

Si tratta di una indennità, per il mese di marzo, pari a 600 euro, destinata ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva ed ai lavoratori assunti con contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Questi soggetti devono essere iscritti alla Gestione separata dell'Inps, non essere titolari di pensione o iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

L'indennità viene erogata dall'Inps a domanda e non concorre alla formazione del reddito ai fini Irpef. Per questa, come per le altre indennità trattate nei successivi articoli, si dovranno attendere specifiche indicazioni sulle modalità di domanda e di riscossione dell'indennità stessa.

Al successivo **articolo 28** si istituisce una **“Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago”**, non titolari di pensione e non iscritti ad altre casse previdenziali.

La misura dell'indennità è, anche in questo caso, pari a 600 euro, per il mese di marzo, viene concessa a domanda dall'Inps e non concorre alla formazione del reddito ai fini Irpef.

All'**articolo 29** sono previste le **“Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali”**.

In questo caso l'indennità è riservata ai lavoratori ed alle lavoratrici stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione e che siano ancora privi di occupazione.

Anche qui l'indennità è erogata, per il mese di marzo, a domanda dell'interessato all'Inps, è pari a 600 euro e non concorre alla formazione del reddito ai fini Irpef.

Identica tipologia di indennità, da richiedere all'Inps, e con le medesime caratteristiche è riservata all'**articolo 30 (Indennità lavoratori del settore agricolo)** agli operai agricoli a tempo determinato che abbiano effettuato, nell'anno 2019, almeno 50 giornate effettive di lavoro agricolo.

Naturalmente tutte le indennità previste ai precedenti articoli sono incompatibili tra loro e non sono cumulabili, inoltre non possono essere richieste dai percettori del reddito di cittadinanza.

Come sopra accennato il Decreto prevede anche alcune proroghe dei termini di presentazione e decadenza per alcune materie come, per quanto di nostra competenza, le misure lavoristiche e la disoccupazione involontaria.

All'**articolo 32** si **“Proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola nell'anno 2020”**.

Il termine della presentazione delle domande di disoccupazione agricola relative all'anno 2019, la cui naturale scadenza era il 31 marzo 2020, è prorogato, solo per le domande non già presentate, al 1° giugno prossimo.

Con lo stesso obiettivo all'**articolo 33** troviamo la **“Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpi e DIS-COLL”**.

Per le domande di disoccupazione Naspi e Dis-Coll il periodo di presentazione è ampliato da 68 a 128 giorni, fermo restando che la prestazione non partirà, come previsto dalla norma, dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda, ma dal sessantottesimo giorno dalla data di perdita dell'occupazione.

All'**articolo 38** è prevista una **"Indennità lavoratori dello spettacolo"**, per gli iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro.

Per loro è prevista una indennità, per il mese di marzo, di 600 euro, anche in questo caso erogata a domanda dall'Inps e che non concorre ai fini della formazione del reddito Irpef.

Le sospensioni dei termini vengono poi applicate anche ad altre misure e tra le altre cose troviamo all'**articolo 40** la **"Sospensione delle misure di condizionalità"**.

Anche in questo caso la situazione di emergenza epidemiologica rende impossibile la corretta gestione di alcune misure legate alla corresponsione degli ammortizzatori sociali e la presenza dei beneficiari di prestazioni, come ad esempio quelle per disoccupazione o reddito di cittadinanza, presso i centri per l'impiego.

Sono quindi sospesi per due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto tutti gli obblighi derivanti dalle misure di condizionalità previste.

Tra gli ultimi temi che tratteremo in questo capitolo, troviamo all'**articolo 41** la **"Sospensione dell'attività dei Comitati centrali e periferici dell'Inps e dei decreti di loro costituzione e ricostituzione"**.

La norma sospende fino al 1 giugno 2020 le attività dei Comitati centrali e periferici dell'Inps nonché l'efficacia dei decreti di costituzione e ricostituzione degli stessi.

la questione di maggiore rilevanza per la nostra attività riguarda la gestione dei Comitati amministratori dei Fondi di Solidarietà che, in questo momento, si trovano ad operare con difficoltà e si stanno attrezzando con videoconferenze per le deliberazioni necessarie alle erogazioni del sostegno al reddito.

Per queste ragioni la norma stabilisce che sino al 1 giugno 2020 i Presidenti dei Comitati amministratori dei Fondi di solidarietà bilaterali, già costituiti, sono nominati Commissari dei rispettivi Fondi, e che, in qualità di Commissari, potranno deliberare anche in assenza delle riunioni del Comitato amministratore.

Si tratta di una grande responsabilità che viene affidata a rappresentanti delle Parti Sociali costituenti i Fondi e sarebbe stato più corretto permettere quello che già stiamo facendo, con collegamenti in remoto e in call conference dei comitati amministratori.

In conclusione, all'**articolo 44**, viene prevista la **"Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19"**.

Il Fondo dovrà erogare misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi, inclusi i professionisti, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica hanno cessato o ridotto il proprio rapporto di lavoro o le proprie attività.

Non sono ancora previste le modalità e l'entità di tali prestazioni che saranno disciplinate, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del Decreto, da un decreto del Ministro del Lavoro di concerto con quello dell'Economia e delle Finanze.

All'**articolo 46** è prevista la "**Sospensione delle procedure di licenziamento**" questo articolo è stato chiesto e fortemente voluto dalle Organizzazioni Sindacali.

Dal 17 marzo 2020 per 60 giorni, è precluso l'avvio di procedure di licenziamento collettivo e sono sospesi i termini di quelle pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020.

Per 60 giorni dal 17 marzo 2020, tutti i datori di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non potranno licenziare per giustificato motivo oggettivo.

### **Titolo V Capo I**

All'**art. 97 "Aumento anticipazione FSC"** si prevede che le anticipazioni di cassa del Fondo Sviluppo e Coesione per gli interventi che hanno progetti esecutivi approvati, sono aumentate del 20%. In pratica questo articolo risponde alle nostre sollecitazioni di aumentare la dotazione di cassa del FSC per gli investimenti strategici del Paese soprattutto nel mezzogiorno.

### **Conclusioni**

Come si evince dalla portata e dalla complessità delle misure messe in campo, siamo di fronte ad uno sforzo straordinario che, per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali dà una risposta sufficientemente adeguata.

Si tratta di misure eccezionali e di durata limitata nel tempo e dovremo utilizzare il periodo necessario per la conversione del Decreto in Legge per valutare eventuali modifiche e soprattutto se le durate degli ammortizzatori e gli stanziamenti finanziari saranno o meno sufficienti sulla base dell'esito delle misure di contenimento dell'epidemia sino ad oggi adottate.

### **Politiche Contrattuali e Settoriali**

#### **Misure a sostegno delle imprese**

#### **Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario Titolo III**

A partire dall'**Art. 49**, attraverso il "Fondo centrale di garanzia PMI" sono poste in essere misure finalizzate all'accesso facilitato al credito e al rafforzamento della liquidità delle imprese. Per 9 mesi, lo Stato si fa garante dei prestiti fino a 5 milioni di euro per gli investimenti e le ristrutturazioni di situazioni debitorie.

Con l'**Art. 50** si modifica la disciplina del FIR "Fondo indennizzo risparmiatori" prevedendo un contenimento dei costi per accedere alle garanzie CONFIDI. Per i nove mesi successivi all'emanazione del Decreto, la garanzia viene concessa gratuitamente. Si innalza inoltre il tetto dell'importo garantito e si semplifica la procedura di accesso per operazioni finanziarie fino a 100.000,00 €.

Con l'**Art. 53** sono previste garanzie statali all'operato di SACE Spa per il credito all'esportazioni. Viene sostenuto il ruolo di intervento a sostegno delle imprese dedite all'esportazione, che hanno subito effetti negativi da COVID-19 da parte di Cassa Depositi e Prestiti (attraverso il Gruppo SACE spa, soggetto che assume in [assicurazione](#) e/o in [riassicurazione](#) i rischi a cui sono esposte le [aziende italiane](#) nelle loro [transazioni](#) internazionali e negli investimenti all'estero).

L'**Art. 54** ammette al Fondo solidarietà mutui prima casa anche lavoratori autonomi e liberi professionisti che mediante autocertificazioni dimostrino che nel trimestre successivo al 21 febbraio

2020 abbiano subito una riduzione del fatturato uguale o superiore al 33% rispetto al 2019. Importanti anche le misure che intervengono sul credito d'imposta, così come le proroghe, revoche e sospensioni previste a sostegno finanziario delle piccole e medie imprese.

L'Art. 55 riconoscendo l'epidemia COVID-19 quale evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, consente che le imprese con problemi di esposizione bancaria (o similare), beneficino di proroghe e non siano soggette a revoche e dilazionamento delle rate.

L'Art. 56 istituisce un fondo del MEF pari a 500mln di euro per il 2020 che consente a Cassa Depositi e Prestiti di intervenire a garanzia di imprese che non hanno accesso al Fondo di garanzia PMI, sino all'80% dell'esposizione.

Con l'Art. 57 tutte le esposizioni assunte da Cassa Depositi e Prestiti anche in forma di garanzia di prima perdita, in favore di tutti i soggetti autorizzati all'esercizio del credito che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese che hanno subito un calo di fatturato che non hanno accesso al Fondo di Garanzia, godono di una garanzia statale fino all'80%.

#### **Titolo IV**

##### **Misure in sostegno della liquidità delle imprese e delle famiglie.**

L'Art.63 introduce per i lavoratori dipendenti, con reddito inferiore a € 40mila un premio di € 100 rapportato ai giorni di lavoro svolti presso la propria sede, limitatamente al mese di marzo che non concorre alla formazione del reddito.

**All'Art. 64 e 65 vedi sopra**

#### **Titolo V Ulteriori disposizioni**

L'Art.72 istituisce il "Fondo per la promozione integrata" con una dotazione di 150 Mln di euro presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale finalizzato a potenziare gli strumenti di promozione e di sostegno all'internazionalizzazione delle varie componenti del sistema Paese, tra i quali il piano straordinario di sostegno al made in Italy realizzato tramite l'ICE. Con l'Art.78 sono previsti 100 mln di euro di sostegno al settore agricolo e ittico sotto forma di copertura totale degli interessi passivi dei finanziamenti bancari per il capitale circolante e la ristrutturazione dei debiti, per i mutui e per finanziare l'arresto dell'attività di pesca.

L'Art.79 riconosce il COVID-19 quale calamità naturale tale per cui sono previsti sostegni diretti a compensare le perdite delle imprese titolari di licenza aerea che esercitino oneri di servizio pubblico. Vista che attualmente Alitalia Spa e Alitalia Cityliner Spa sono congiuntamente in stato di amministrazione straordinaria l'articolo prevede anche la costituzione di una nuova società in parte o totalmente controllata dal MEF. Il Commissario Straordinario ha l'autorizzazione a porre in essere tutti gli atti di cessione dei complessi aziendali dalle due società in amministrazione straordinaria alla nuove società, il MEF sarà autorizzato a partecipare al capitale sociale, a ulteriori aumenti di capitale e a rafforzarne la dotazione patrimoniale. Al fine di sostenere le operazioni di cui sopra si prevede uno stanziamento di 500mln di euro.

Con l'Art.80 si supportano i programmi di grandi investimenti strategici. A tal fine il fondo per i

## **Politiche del sociale e della sostenibilità**

*Le misure previste dal Governo nel Decreto cd 'Cura Italia' di marzo vanno nella direzione di uno sforzo rilevante in questo momento di grande emergenza sanitaria ed economica del nostro Paese, nell'ambito di un percorso che nei prossimi mesi dovrà*

*senz'altro vedere il Governo impegnato in ulteriori interventi in relazione allo stato di emergenza.*

*Nel merito apprezziamo l'incremento delle risorse destinate al Servizio sanitario nazionale che ha lo scopo di tamponare le condizioni di stress a cui il sistema è attualmente sottoposto. Dobbiamo però, nonostante gli sforzi e l'impegno profuso, segnalare che, ad oggi, si registra ancora una forte carenza di DPI, carenza ancora più evidente e drammatica sia nel settore sanitario che nel settore dell'edilizia che sta vivendo un momento di vera sofferenza ed è in attesa di linee guida specifiche, sempre più urgenti a questo punto, per la gestione nei cantieri dell'emergenza Covid-19 e per la cui stesura le Organizzazioni Sindacali di Categoria hanno già presentato il loro contributo. Valutiamo positivamente ed altrettanto importante il sostegno alle famiglie con la previsione di un congedo parentale straordinario o, in alternativa, il voucher per baby-sitting e l'attenzione alle peculiari esigenze delle persone disabili e dei genitori che ne hanno cura, ricordando però che a nostro avviso andrebbero implementate le misure anche dei non autosufficienti.*

*Riteniamo, in ultimo, fondamentale, in questa fase, lo stanziamento di fondi e la predisposizione di misure per il ricorso e l'estensione a forme alternative di prestazione lavorativa come l'utilizzo del lavoro agile al fine di garantire, nei casi in cui ciò sia possibile, lo svolgimento in sicurezza dell'attività lavorativa.*

*Di seguito riportiamo, anche in modo talvolta sintetico, le disposizioni introdotte, indicando le nostre riflessioni su alcuni interventi che, a nostro avviso, non sono stati contemplati nel testo.*

### **MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO**

**Sono finalizzate ad implementare la capacità del sistema sanitario pubblico per garantire una efficace risposta alla**

**grande emergenza a cui è sottoposto, sia con il riconoscimento del faticoso lavoro degli operatori ed il reclutamento di ulteriore personale, anche a tempo determinato, che con l'acquisizione di strutture e servizi facendo ricorso anche ad eccezionali e temporanee procedure semplificate**

*Nelle disposizioni per il potenziamento del personale sanitario, così come evidenziato da parte della UIL anche nelle osservazioni al Decreto Legge n. 14 del 9 marzo 2020, è essenziale che vengano incrementate le ore della specialistica ambulatoriale e che, per rendere efficaci le reti territoriali, il potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale passa per il reclutamento di medici per la medicina di base, un maggiore coordinamento della stessa, il reclutamento degli infermieri domiciliari per l'assistenza ed il sostegno alle cure.*

### **MISURE A SOSTEGNO DELLA DISABILITA'**

*In riferimento alle misure contenute nel decreto per consentire cura, assistenza e protezione alle persone con disabilità, pur apprezzandone lo sforzo in questa situazione difficile, esprimiamo qualche perplessità circa la determinazione dell'estensione dei giorni di permesso ex lege 104/92, quantificati in 12 giorni da usufruire nei mesi di marzo ed aprile, anziché 24 giorni come previsto nella bozza del decreto. Riteniamo che sia necessario fare uno sforzo in più per sostenere le fragilità. Garantire maggiore sostegno e implementare tutte le misure per garantire cura e assistenza alle persone disabili e non autosufficienti, a sostegno sia della riduzione del carico assistenziale dei familiari sia per il rafforzamento di tutti i sistemi di protezione per la sicurezza di familiari ed operatori socio-sanitari che se ne occupano, è indispensabile e più che mai necessario per tutelare la loro salute.*

## **TERZO SETTORE**

*Nelle misure di sostegno alla famiglia, relativamente al riconoscimento del congedo straordinario (con relativa indennità) o alternativamente al bonus di acquisto per i servizi di baby-sitting, per i lavoratori di cui agli artt. 23 e 25 del presente DCM, si precisa che, viene considerato, quale arco temporale valido in cui poter usufruire di suddette misure di sostegno, quello che va dal 5 marzo 2020 al 3 aprile 2020 (secondo quanto disposto nel DPCM del 4 marzo 2020). Auspichiamo che il suddetto arco temporale e le relative misure, siano rimodulati laddove venga ritenuto necessario il prolungamento della chiusura delle attività didattiche di ogni ordine e grado.*

*Riteniamo positivo che il decreto agisca retroattivamente per i lavoratori che in questo periodo abbiano già fatto richiesta di congedo parentale (articoli 32 e 33 decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151) e che preveda che tali periodi siano convertiti nel congedo previsto per l'emergenza.*

*Apprezziamo la misura relativa al bonus, per i servizi di baby-sitting, di 600 euro per i lavoratori di cui al comma 8 dell'art. 23 del Decreto, anche se esprimiamo alcune perplessità in relazione ai lavoratori dipendenti del pubblico impiego. Sebbene infatti, venga definito il limite massimo complessivo del bonus per i dipendenti pubblici del settore sanitario e del comparto sicurezza, difesa e soccorso (1000 euro), lo stesso non viene precisato relativamente agli altri dipendenti del settore pubblico. Auspichiamo che si faccia chiarezza quanto prima, nell'interesse di quanti, in tutto il settore pubblico, sono chiamati a svolgere la propria attività anche in questo momento di grave emergenza.*

*Riguardo, infine, alle assenze da lavoro dei sindaci dipendenti pubblici, ricordiamo che queste costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge secondo quanto disciplinato dall'articolo 19, comma 3, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.*

## **SALUTE E SICUREZZA**

### **Art. 15 (Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale)**

Viene consentita la produzione, l'importazione e l'immissione in commercio di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni, per il periodo di gestione dell'emergenza COVID-19 e fino al termine dello stesso. I produttori e gli importatori di dispositivi di protezione individuale dovranno comunque, per avvalersi della deroga prevista, inviare all'Inail una autocertificazione con la quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche dei dispositivi, trasmettendo entro tre giorni poi ad Inail, ogni elemento utile

alla loro validazione e su cui l'Istituto dovrà pronunciarsi entro i 3 giorni successivi alla ricezione di quanto sopra. Stesso iter andrà seguito per l'Istituto Superiore di Sanità, a cui i produttori o importatori di mascherine chirurgiche dovranno inviare l'autocertificazione, con cui, sotto la loro esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche delle mascherine ed entro tre giorni ogni elemento utile alla validazione delle stesse. Anche l'Istituto Superiore di Sanità, come l'Inail per i dispositivi di protezione individuale, si pronuncerà entro tre giorni dal ricevimento di quanto indicato sulla corrispondenza delle mascherine chirurgiche alle norme vigenti.

Se la valutazione degli Istituti dovesse risultare negativa i produttori dovranno cessare immediatamente la produzione e gli importatori avranno divieto di immissione in commercio.

#### **Art. 16**

##### **(Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività)**

Per il contenimento del diffondersi del Covid-19, per la durata dello stato di emergenza sull'intero territorio nazionale, i lavoratori impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro dovranno essere equipaggiati con Dispositivi di protezione individuale e nello specifico con mascherine chirurgiche filtranti anche reperibili in commercio e prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio (comma 2) ma il cui uso è disciplinato dall'articolo 34, comma 3, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 che cita testualmente: "In relazione all'emergenza di cui al presente decreto, in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a

proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili **anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità.**" (rif. Art. 15)

Deduciamo positivamente che, in caso di necessità, anche i lavoratori a cui l'art. 16 si riferisce (Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività) possano indossare mascherine prive del marchio CE, ma che siano state valutate da parte dell'Istituto Superiore di Sanità.

#### **Art. 26**

##### **(Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato)**

Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporta.

Per questi periodi il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'art. 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto legge- 23 febbraio 2020 n. 6.

Il **certificato INPS per la quarantena** viene rilasciato dal **medico di base anche in assenza del provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica** (operatore sanitario che rilascia la dichiarazione in cui specifica i motivi della quarantena e data di inizio e di fine dell'isolamento).

Se il lavoratore si trova in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante con le consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica.

Segnaliamo che con la circolare interna Inps n. 716 del 25 febbraio scorso si comunicava che **i lavoratori in quarantena non sono soggetti a visita fiscale.**

Si fa presente che per i casi cosiddetti di “autoisolamento” il lavoratore deve usufruire, in accordo con il datore di lavoro di permessi, ferie, etc. e che in caso di “autoisolamento” il medico curante non è tenuto alla emissione del certificato medico.

Al comma 2 viene **equiparato il periodo di assenza dal lavoro a ricovero ospedaliero** fino al 30 aprile 2020 per:

- lavoratori **dipendenti pubblici e privati**, in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 1 della L. 104/92;
- lavoratori con certificazione medico legale attestante condizione di rischio per immunodepressione o patologia oncologica o svolgimento di relative terapie salvavita (come da art. 19, comma 1, Decreto Legge 2/3/2020 n. 9).

#### **Art. 42**

##### **(Disposizioni INAIL)**

Al comma 2 dell’articolo, nel caso di accertamento di infezione da COVID-19 in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’Inail che assicura la tutela dell’infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. La disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati.

Il Covid-19, contratto in occasione di lavoro, viene quindi considerato come **infortunio professionale.**

#### **Art. 43 (Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari)**

Allo scopo di sostenere la continuità in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, a seguito dell’emergenza sanitaria coronavirus, l’Inail trasferirà ad Invitalia entro il 30 aprile 2020 l’importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale, per il finanziamento dei progetti di cui all’art.11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il comma 5, dell’Art. 11 del D. Lgs. 81/08 a cui si fa riferimento, recita testualmente: “L’Inail finanzia con risorse proprie, **anche nell’ambito della bilateralità e di protocolli con le parti sociali** e le associazioni nazionali di tutela degli invalidi del lavoro, progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese. Costituisce criterio di priorità per l’accesso al finanziamento l’adozione da parte delle imprese delle buone prassi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera v). L’Inail svolge tali compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.”

L’inserimento dell’Art. 42 permette quindi alle piccole, medie e micro imprese, notoriamente più in difficoltà riguardo agli investimenti dedicati alla Salute e Sicurezza sul Lavoro, di accedere a

finanziamenti Inail per l'acquisto dei DPI e di ogni strumento atto ad assicurare la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro. **Sottolineiamo l'opportunità che questi progetti siano oggetto di protocolli che vedano coinvolte le parti sociali e l'ambito della bilateralità.**

Ai commi 2 e 3 **al fine di rafforzare la tutela dei lavoratori infortunati e tecnopatici e potenziare le funzioni di prevenzione e sorveglianza sanitaria**, l'Inail bandirà concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato di medici di primo livello per la branca di medicina legale e del lavoro. Il 50 per cento delle assunzioni avverrà a decorrere dal 1 novembre 2020 e il restante 50 per cento a decorrere da 1 gennaio 2022.

#### **Art. 64**

##### **(Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro)**

Si considera positiva Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione l'incentivazione per la sanificazione degli ambienti di lavoro con il credito di imposta del 50% delle spese per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti di lavoro, sostenute per contenere il contagio del COVID-19: è un ulteriore aiuto alla salvaguardia e alla tutela dei lavoratori. Il credito sarà relativo al periodo di imposta del 2020, con un tetto massimo di 20 mila euro per ciascun beneficiario.

Occorrerà un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, per stabilire le modalità di applicazione e di fruizione del credito l'imposta.

#### **Art. 77 (Pulizia straordinaria degli ambienti scolastici)**

Per le istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, comprese le scuole paritarie, in relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, al fine di consentire l'adozione di materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione e igiene personali, sia per il personale sia per gli studenti, viene autorizzata la spesa di 43,5 milioni di euro nel 2020. Con lo stanziamento previsto per l'anno in corso quindi, si permetterà, prima della ripresa delle attività didattiche, la **sanificazione dei locali e l'acquisto di gel sanificante e altri materiali per la protezione e l'igiene personale**, contribuendo così alla maggiore sicurezza degli alunni, del personale non docente e dei docenti.

### **AMBIENTE E SOSTENIBILITA'**

Ci saremmo aspettati misure diverse, soprattutto per gli enti locali colpiti dal terremoto. Infatti, questi territori continuano ancora oggi a pagare duramente le conseguenze negative che l'evento sismico ha creato loro, soprattutto a livello economico, pensiamo ad esempio all'incidenza negativa riscontratasi sui flussi turistici. Si paventa, in generale, la possibilità che il focus sulla questione "sisma" passi nuovamente in secondo piano, a seguito della pur prioritaria emergenza sanitaria in corso.

Pertanto, il comma 3 del predetto articolo (che riguarda appunto anche gli Enti Locali colpiti da eventi sismici) appare come una mancanza di attenzione e protezione nei confronti di questi territori, dovendo invece estendersi anche a questi il beneficio della sospensione per permettere loro di affrontare le conseguenze di questa seconda "calamità" che si sommano a quelle pregresse.

Valutiamo positivamente l'aver dato attenzione anche agli operatori delle pulizie del settore dei rifiuti e agli imprenditori e alle aziende che gestiscono servizi ambientali, prevedendo nei loro

confronti il differimento delle scadenze amministrative e dei rispettivi adempimenti derivanti dalla loro iscrizione annuale all'albo dei gestori ambientali.

**Art.125 (Proroga dei termini nel settore assicurativo e per opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile dei piccoli comuni)**

Per l'anno 2020, sono prorogati di 6 mesi i termini previsti per i contributi in conto capitale ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.

Fino al 31 luglio 2020 è prorogato di altri 15 giorni il termine entro cui l'impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza.

Fino al 31 luglio 2020, i termini per la formulazione dell'offerta o della motivata contestazione, nei casi di necessario intervento di un perito o del medico legale ai fini della valutazione del danno alle cose o alle persone, sono prorogati di ulteriori 60 giorni.

Al fine di contrastare le difficoltà finanziarie delle pmi e facilitarne l'accesso al credito, l'Unioncamere e le camere di commercio, nell'anno in corso, possono realizzare specifici interventi, anche tramite appositi accordi con il fondo centrale di garanzia, con altri organismi di garanzia, nonché con soggetti del sistema creditizio e finanziario. Per le stesse finalità, le camere di commercio e le loro società in house sono inoltre autorizzate ad intervenire mediante l'erogazione di finanziamenti con risorse reperite avvalendosi di una piattaforma on line di social lending e di crowdfunding.

Condividiamo la norma, in quanto si tratta di una proroga necessaria in questa situazione di emergenza, che dà ossigeno al settore assicurativo e permette di stabilizzare i contributi in conto capitale ai piccoli comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Alla luce di questa emergenza sanitaria, bisognerà rivalutare la tempistica per l'esecuzione dei lavori per i comuni beneficiari.